

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con la propria deliberazione n. 254 del 23.12.1997, esecutiva ai sensi di legge, venne approvato il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi con annessa dotazione organica e regolamento per l'accesso;

Dato atto che con deliberazione n. 112 dell'11.11.2003, esecutiva ai sensi di legge, venne rettificato e modificato l'art. 23, comma 2, del sopra citato regolamento;

Considerato che all'art. 11, comma 1, del Regolamento suddetto, inerente i responsabili di area, uffici o servizi, viene indicato che: La responsabilità di direzione di aree funzionali viene assegnata a personale di ruolo, inquadrato nelle qualifiche apicali, a norma del vigente statuto comunale, oppure a persone incaricate con contratto a tempo determinato, al di fuori dell'organico comunale, in possesso dei necessari requisiti di professionalità ed esperienza nel settore (con un limite minimo quinquennale di esperienza nello specifico settore presso altre pubbliche Amministrazioni svolgenti analoghe funzioni) ex art. 6, IV comma, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997, in misura complessivamente non superiore al 5% della dotazione organica dell'Ente. L'incarico di responsabile di area è assegnato dal Sindaco, ex art. 13 della Legge n. 81/93, così come riformato dall'art. 3 del D.L.ivo n. 470 del 18 novembre 1993, a tempo determinato, per tre o cinque anni, ed è rinnovabile per analogo periodo nel caso si sia efficacemente svolto il precedente incarico, secondo le risultanze del nucleo di valutazione preposto alla verifica dei risultati di gestione. Lo stesso incarico può essere anche revocato in qualsiasi momento per gravi violazioni degli obblighi di ufficio con atto motivato assunto previa idonea contestazione di addebiti ed esame delle giustificazioni prodotte dall'interessato;

Ritenuto che il citato art. 11, comma 1, deve essere modificato nel modo seguente: La responsabilità di direzione di aree funzionali viene assegnata a personale di ruolo, inquadrato nelle qualifiche apicali, a norma del vigente statuto comunale, oppure a persone incaricate con contratto a tempo determinato, al di fuori dell'organico comunale, in possesso dei necessari requisiti di professionalità ed esperienza nel settore (con un limite minimo quinquennale di esperienza nello specifico settore presso altre pubbliche Amministrazioni svolgenti analoghe funzioni) ex art. 6, IV comma, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997, in misura complessivamente non superiore al 5% della dotazione organica dell'Ente. L'incarico di responsabile di area è assegnato dal Sindaco, ex art. 13 della Legge n. 81/93, così come riformato dall'art. 3 del D.L.ivo n. 470 del 18 novembre 1993, a tempo determinato, per un anno, ed è rinnovabile per analogo periodo nel caso si sia efficacemente svolto il precedente incarico, secondo le risultanze del nucleo di valutazione preposto alla verifica dei risultati di gestione. Lo stesso incarico può essere anche revocato in qualsiasi momento per gravi violazioni degli obblighi di ufficio con atto motivato assunto previa idonea contestazione di addebiti ed esame delle giustificazioni prodotte dall'interessato;

Visto il parere favorevole reso dal competente funzionario dell'area segreteria ed affari generali, ai sensi del T.U. 267/2000;

All'unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di rettificare e modificare l'art. 11, comma 1, del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi con annessa dotazione organica e Regolamento per l'accesso, come segue:

1. La responsabilità di direzione di aree funzionali viene assegnata a personale di ruolo, inquadrato nelle qualifiche apicali, a norma del vigente statuto comunale, oppure a persone incaricate con contratto a tempo determinato, al di fuori dell'organico comunale, in possesso dei necessari requisiti di professionalità ed esperienza nel settore (con un limite minimo quinquennale di esperienza nello specifico settore presso altre pubbliche Amministrazioni svolgenti analoghe funzioni) ex art. 6, IV comma, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997, in misura complessivamente non superiore al 5% della dotazione organica dell'Ente. L'incarico di responsabile di area è assegnato dal Sindaco, ex art. 13 della Legge n. 81/93, così come riformato dall'art. 3 del D.L.ivo n. 470 del 18 novembre 1993, a tempo determinato, per un anno, ed è rinnovabile per analogo periodo nel caso si sia efficacemente svolto il precedente incarico, secondo le risultanze del nucleo di valutazione preposto alla verifica dei risultati di gestione. Lo stesso incarico può essere anche revocato in qualsiasi momento per gravi violazioni degli obblighi di ufficio con atto motivato assunto previa idonea contestazione di addebiti ed esame delle giustificazioni prodotte dall'interessato;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.